



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DODICESIMA LEGISLATURA

SECONDA COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche del Territorio, Infrastrutture, trasporti e lavori pubblici,
politiche dell'ambiente, difesa del suolo, cave, torbiere e miniere)

**Progetto di legge regionale n. 64 relativo a:
MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 21 GENNAIO 2000, N. 3
“NUOVE NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI”**

**Testo licenziato dalla Commissione, in sede referente ai sensi dell'art. 49 del
Regolamento del Consiglio regionale del Veneto, con modifiche**

A seguito dell'assegnazione per l'istruttoria del:
PROGETTO DI LEGGE REGIONALE N. 64
di iniziativa della Giunta regionale

Licenziato il 6 maggio 2026 nella seduta n. 12
con la seguente votazione:

		Favorevoli	Contrari	Astenuti	Non partecipanti al voto
Voti rappresentati	40	26	0	12	2
Maggioranza richiesta	21				

Incaricato a relazionare in aula il Consigliere Mirko PATRON
Correlatrice la Consigliera Annamaria BIGON

**MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 21 GENNAIO 2000, N. 3
“NUOVE NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI”**

Relatore: il Consigliere Mirko Patron

Signor Presidente, colleghi Consiglieri,

Il disegno di legge nasce dall'esigenza di aggiornare il quadro normativo in materia di nuovi impianti di smaltimento di rifiuti progettati in prossimità del confine regionale.

La legge regionale lombarda 9 dicembre 2025, n. 18 “Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2025”, ha recentemente modificato la legge regionale 12 luglio 2007, n. 12, recante norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche.

La modifica ha introdotto una specifica disposizione in base alla quale “I procedimenti autorizzativi di competenza regionale, anche pendenti, riguardanti la realizzazione di nuove discariche o ampliamenti di discariche posti a meno di 10 chilometri dal confine regionale sono sospesi fino alla sottoscrizione al riguardo di un'intesa ai sensi dell'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, tra le regioni confinanti interessate in merito all'applicazione dei criteri localizzativi e della verifica dei fabbisogni”.

Alla luce di ciò la Regione Lombardia con nota a firma dell'Assessore all'ambiente e clima in data 4 marzo 2026, ha trasmesso all'Assessore all'ambiente, clima, parchi e protezione civile della Regione del Veneto, una richiesta di disponibilità all'avvio del percorso di definizione dell'intesa ai sensi dell'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione.

Il confine lombardo-veneto, infatti, è particolarmente interessato dalla presenza di impianti di smaltimento di rifiuti e dalla progettazione connessa alla realizzazione di nuove strutture a ciò adibite.

La modifica alla legge regionale veneta 21 gennaio 2000, n. 3, recante nuove norme in materia di gestione dei rifiuti, si propone pertanto di allineare il quadro normativo di riferimento veneto con quello lombardo per la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento rifiuti, nella prospettiva di intraprendere il percorso di definizione dell'intesa di cui all'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione.

Nessun onere a carico del bilancio regionale deriva dalla modifica proposta.

Il provvedimento all'esame dell'Assemblea è stato presentato alla Presidenza del Consiglio il 20 aprile 2026 ed ha assunto il numero 64 tra i progetti di legge della dodicesima legislatura.

In data 22 aprile 2026 è stato assegnato alla Seconda Commissione in sede referente e alla Prima Commissione in sede consultiva ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento del Consiglio regionale.

Il testo presentato si compone di tre articoli:

- *l'articolo 1 propone, come detto, una modifica all'articolo 21 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 in base alla quale i procedimenti autorizzativi di competenza regionale, anche pendenti, riguardanti la realizzazione di nuove discariche poste a meno di 10 chilometri dal confine regionale sono sospesi fino alla sottoscrizione al riguardo di un'intesa ai sensi dell'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, tra le regioni confinanti interessate in merito all'applicazione dei criteri localizzativi e della verifica dei fabbisogni;*
- *l'articolo 2 reca una clausola di neutralità finanziaria;*
- *l'articolo 3 dispone l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.*

Nella seduta del 30 aprile, la Seconda Commissione ha apportato alcune modifiche al testo presentato, in accoglimento di specifiche proposte emendative.

Nello specifico, si prevede l'acquisizione dei pareri del Consiglio delle autonomie locali e della commissione consiliare competente sullo schema di intesa ai sensi dell'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione tra le regioni confinanti interessate, in merito all'applicazione dei criteri localizzativi.

È stata altresì inserita un'ulteriore disposizione in base alla quale la Giunta regionale, entro il 31 dicembre 2026, dovrà definire le modalità in ordine all'applicazione di detti criteri localizzativi, tenendo conto dei fattori di pressione ambientale e in considerazione degli elementi di potenziale impatto presenti nel territorio.

Acquisiti i pareri favorevoli del Consiglio delle Autonomie Locali (in data 4 maggio 2026) e della Prima Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento (in data 5 maggio 2026), ed essendosi avvalsa, in sede d'esame, dell'assistenza giuridica garantita dal Servizio Affari Giuridici e Legislativi del Consiglio e dell'assistenza tecnica delle strutture regionali competenti, la Seconda Commissione nella seduta del 6 maggio 2026 ha concluso i propri lavori in ordine al progetto di legge regionale n. 64 e lo ha licenziato a maggioranza.

*Hanno espresso voto favorevole: il Presidente **De Berti** ed i Consiglieri **Conte** con delega **Bevilacqua** (Lega – Liga Veneta), **Martini** (Stefani Presidente), **Calligaro** con delega **Baldan M.**, **Leso** con delega **Rucco** (Fratelli d'Italia – Giorgia Meloni), **Bozza** e **Patron** (Forza Italia – Berlusconi – Autonomia per il Veneto – PPE).*

*Astenuti: i Consiglieri **Bigon**, **Dalla Pozza**, **Galeano**, **Manildo** e **Micalizzi** (Partito Democratico), **Ostanel** (Alleanza Verdi e Sinistra) e **Lovat** (Szumski Resistere Veneto).*

*Non ha partecipato al voto il Consigliere **Montanariello** (Partito Democratico).*

**MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 21 GENNAIO 2000, N. 3
“NUOVE NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI”**

**Art. 1 - Modifica all'articolo 21 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3
“Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti”.**

1. All'articolo 21 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

“4 bis. I procedimenti di competenza regionale e provinciale, anche pendenti, riguardanti la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento di rifiuti posti a meno di dieci chilometri dal confine regionale e sottoposti a valutazione di impatto ambientale, sono sospesi fino alla sottoscrizione al riguardo di un'intesa ai sensi dell'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione tra le regioni confinanti interessate in merito all'applicazione dei criteri localizzativi e della verifica dei fabbisogni. Sullo schema di intesa sono acquisiti i pareri del Consiglio delle autonomie locali e della commissione consiliare competente.

4 ter. L'applicazione dei criteri localizzativi di cui al comma 4 bis deve tener conto dei fattori di pressione ambientale secondo le modalità che saranno definite dalla Giunta regionale entro il 31 dicembre 2026 in considerazione degli elementi di potenziale impatto presenti nel territorio.”.

Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

Art. 3 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

INDICE

Art. 1 - Modifica all'articolo 21 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti".	3
Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria.	3
Art. 3 - Entrata in vigore.	3